



Ai responsabili cantonali della LC

Berna, 3 marzo 2006

Nostro riferimento: TCGA/gre
330 / 06-Rundschreiben Art. 20 AVG_i

Revisione dell'articolo 20 LC e nuove disposizioni dell'articolo 48b OC segg.

Comunicazione 2006/1: indicazioni relative agli effetti dell'entrata in vigore della suddetta revisione

Gentili Signore, egregi Signori,

nell'ambito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea è stato esteso anche il contenuto dell'articolo 17 e in particolare dell'articolo 20 della legge sul collocamento (LC).

Le imprese che forniscono personale a prestito a un'impresa acquisitrice soggetta a un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale devono rispettare, come finora, le disposizioni in materia di salari e di durata del lavoro. Devono però anche applicare le disposizioni concernenti l'obbligo di contribuire alle spese di perfezionamento e d'esecuzione di tale contratto (art. 20 cpv. 1 LC). In questo caso, i contributi devono essere versati in funzione della durata dell'impiego. Inoltre, se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un CCL di obbligatorietà generale che disciplina il pensionamento flessibile, il prestatore deve applicare anche questa regolamentazione (art. 20 cpv. 3 LC). D'ora in poi è stabilito a livello legislativo che gli organi paritetici previsti nel CCL di obbligatorietà generale sono autorizzati a controllare che i prestatori rispettino effettivamente l'articolo 20 LC e, se accertano infrazioni che non siano di lieve entità, a infliggere al prestatore inadempiente una pena convenzionale e ad addossargli interamente o parzialmente le spese dei controlli (art. 20 cpv. 2 LC).

Il testo di revisione della LC è disponibile su Internet al seguente indirizzo (v. p. 3):

<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2004/6321.pdf>

A livello di ordinanza questa revisione della legge ha comportato la regolamentazione dei seguenti punti:

Contributi alle spese di perfezionamento e d'esecuzione (art. 48b OC)

- L'obbligo di versare contributi alle spese di perfezionamento e d'esecuzione nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al CCL di obbligatorio generale (cpv. 1).
- I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal CCL di obbligatorio generale (cpv. 2).
- In conseguenza dell'obbligo di versare contributi, il lavoratore fornito a prestito ha accesso ai corsi di perfezionamento e alle altre prestazioni (cpv. 3).

Pensionamento flessibile (art. 48c OC)

- Anche in questo caso l'obbligo di versare contributi nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al CCL di obbligatorio generale (cpv. 1).
- Sono esentati i lavoratori forniti a prestito (cpv. 2):
 - di età inferiore a 28 anni;
 - che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro; e
 - il cui impiego è limitato a tre mesi.Considerato che queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente, un lavoratore è esentato dall'obbligo di versare contributi soltanto se adempie tutti e tre i criteri.
- Anche in questo caso i contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal CCL di obbligatorio generale (cpv. 3).

Spese di controllo e pene convenzionali; controlli (art. 48d OC)

- Le pene convenzionali inflitte e le spese di controllo addossate ai prestatori sono versate e impiegate secondo quanto stabilito dal CCL di obbligatorio generale (cpv. 1).
- Per quanto riguarda i controlli, gli organi paritetici riservano al prestatore lo stesso trattamento applicato agli altri datori di lavoro del settore. I controlli, in particolare, sono annunciati al prestatore entro un termine adeguato (cpv. 2).
- L'organo paritetico o i servizi di controllo da esso designati sono soggetti all'obbligo del segreto (cpv. 3).
- Il prestatore può chiedere in qualsiasi momento che il controllo sia effettuato da un organo di controllo indipendente dalle parti contraenti (cpv. 4).

Obbligo di rendere conto e di presentare un rapporto (art. 48e OC)

- Gli organi paritetici sono tenuti a informare in qualsiasi momento l'autorità di vigilanza, ossia la SECO, riguardo alla situazione in materia di perfezionamento dei lavoratori forniti a prestito, all'applicazione di un piano di pensionamento anticipato a tali lavoratori nonché alle pene convenzionali inflitte e alle spese di controllo addossate ai prestatori responsabili. Ogni anno presentano un rapporto alla SECO (cpv. 1).
- Le associazioni del settore interinale interessate da tali disciplinamenti sono autorizzate a consultare detti rapporti (cpv. 2).

Una versione non ufficiale del testo di revisione dell'OC è disponibile su Internet al seguente indirizzo (v. p. 5 *Modifica del diritto vigente*):

<http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/6579.pdf>

Dopo la ratifica del Protocollo citato, l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e il rafforzamento delle misure collaterali nonché le modifiche dell'ordinanza potranno entrare in vigore a partire dal 1° aprile 2006.

Nel corso dell'anno adatteremo le direttive e i commenti relativi alla LC.

Infine, vi rammentiamo che potete consultare le liste dei CCL di obbligatorietà generale della Confederazione e dei Cantoni all'indirizzo Internet menzionato qui di seguito. Nella lista dei CCL di obbligatorietà generale della Confederazione è anche possibile consultare le varie disposizioni di questi contratti.

<http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00420/00430/index.html?lang=it>

Ringraziando per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

SECO – Direzione del lavoro

D. Babey
Capo Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione

Copia a:

- USSP, Signor G. Staub, Stettbachstrasse 10, 8600 Dübendorf

Allegati: menzionati

La presente comunicazione
- è diffusa anche su TCNet
- non è pubblicata nella Prassi ML/AD
- è disponibile anche in francese e in tedesco